AGENTE DI CAMBIAMENTO EUROPEO
“AGENT OF CHANGE”

Movimento Politico

STATUTO

Identità del Movimento
Struttura Generale del Movimento
Regolamenti e Norme Generali

PALAZZO APOSTOLICO
Formigine (MO), 10 Ottobre 2026

PARTE PRIMA
IDENTITÀ DEL MOVIMENTO

TITOLO I – IDENTITÀ, PRINCIPI E STRUTTURA

Art. 1 – Denominazione, natura e ambito

1. Il Movimento Politico "Agente di Cambiamento europeo - Agent of Change" (di seguito «il Movimento») opera a livello locale, nazionale, europeo, internazionale e globale, con metodo democratico, osservando ed applicando i Valori della Visione e dei Principi di cui il Movimento stesso si fa garante, senza discostarsene, e in relazione delle leggi di ciascun Paese in cui è presente.
2. La Sede legale e centrale internazionale del Movimento Politico Agente di Cambiamento è situata al Palazzo Apostolico, sito in Via felice Cavallotti 14/16, Formigine (MO) Italia. Le Sedi locali nazionali saranno site in ogni altra Nazione in cui il Movimento sarà presente secondo quanto deciso dagli organi competenti, pur riconoscendo la centralità della Sede internazionale.
3. Il logo consiste in un cerchio dorato: al suo interno vi è un'aquila calva in volo; sopra di essa sei stelle dorate a forma di arco verso l'alto e sormontate dalla scritta "Agente di Cambiamento europeo" (per la sezione Europea/italiana - la scritta sarà tradotta nella lingua madre della Nazione in cui è presente il Movimento); sotto l'aquila altre sei stelle dorate ad arco verso il basso ed al di sotto di queste la scritta "La Voce del Popolo di Dio" (anche questa tradotta nella lingua nazionale in cui il movimento è rappresentato); il tutto in uno sfondo blu reale scuro. Nella versione internazionale, al di sopra del logo sopra descritto, vi è la scritta "AGENT OF CHANGE" mentre sotto "Together for a Better Future". Il simbolo è costituito da diversi elementi: L'Aquila, che rappresenta la Visione, la Forza, la Tenacia, il Coraggio, e la Vitalità Divina, essa si eleva in volo come metafora dell'innalzamento dei Valori Universali e Democratici, e nel preservare e far crescere con forza e una chiara Visione le Generazioni Future per costruire un mondo Migliore, Equo, Giusto e Sano; le dodici stelle, come la Corona posta sulla Testa della Donna Biblica che affronta il Dragone in Apocalisse, capitolo 12; il numero dodici, rappresenta anche l'Ordine Divino, la Completezza e l'Intera comunità del Popolo di Dio; il blu come colore della Pace, Stabilità, Fiducia, Lealtà e Saggezza.
4. La Sigla, il Nome e il Simbolo del Movimento appartengono esclusivamente al Movimento stesso e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica o da essi indicati.
5. Questo documento si compone in più parti: a) la Parte Prima (Carta Fondamentale), comune a tutte le sezioni del Movimento ed inviolabile; b) la Parte Seconda (Struttura Generale del Movimento), che disciplina le sezioni del Movimento e le relazioni tra queste e che gli Statuti delle altre sezioni nazionali devono mantenere e rispettare; c) la Parte Terza (Regolamenti e Norme Generali), che determina i regolamenti e norme per il funzionamento del sistema e che lo Statuto Nazionale di altri Paesi deve introdurre ed adattare nel rispetto della Costituzione Nazionale del proprio Paese.

Art. 2 – Visione, missione e finalità

1. La visione e missione del Movimento è di portare un cambiamento reale, concreto ed empirico nella politica, nella società, nell'economia, nelle istituzioni e nella vita della gente comune a livello locale, regionale, nazionale, continentale ed internazionale, nel rispetto della dignità dell'uomo, posto al centro di ogni contesto di riferimento, soggetto di diritti naturali ed inalienabili.
2. Il Movimento si propone di dar voce ai Cristiani ma anche a tutti coloro che si rivedono nei Principi e Valori del Movimento e per chi condivide la convinzione della necessità di un cambiamento del sistema.
3. Il Movimento ha come obiettivo preciso il perseguimento di fini improntati al concetto più ampio di pace, di giustizia e solidarietà sociale, di tutela dei diritti umani e dei doveri istituzionali e morali, contro qualsivoglia sopruso, da chiunque perpetrato e di perseverare nella lotta: al globalismo, alla sua struttura, alle organizzazioni segrete, alle organizzazioni occulte e alle istituzioni

liberticide e che si reggono calpestando i diritti dei popoli e degli esseri umani; alla povertà, alla scarsità, alla disoccupazione, alla mancanza di autosufficienza e alle loro cause; alla corruzione, ad ogni forma di abuso ed ingiustizia; alla manipolazione, all'inganno e agli accordi con vizio di consenso; alla criminalità organizzata e non; a qualsiasi cosa denigri l'essere umano.

4. Il Movimento si costituisce come diretta opposizione al sistema Globalista, costruito su accordi affetti da vizi nel consenso, soprusi, manipolazione, calpestando i diritti, le vite e la dignità di milioni e miliardi di uomini, donne e bambini e di asservire sistematicamente le Nazioni e i loro popoli. "Agente di Cambiamento" si batte nel demolire e allo stesso tempo sostituire questo sistema Globalista con un sistema internazionalista, basato sulla solidarietà e la cooperazione internazionale, e che ha come suo fulcro: gli **Stati,** dando loro la facoltà di esercitare propria sovranità; le **Nazioni,** rendendole indipendenti ed autodeterminanti; i **Popoli**, lasciando loro la possibilità di prosperare liberamente; l'**Individuo**, che per sua stessa natura è nato libero e con diritti che nessuno può in alcun modo sottrargli; i **Valori universali**, promossi come motore morale delle intenzioni, delle azioni e dei fini degli Stati, Nazioni, popoli e individui e delle relazioni e interazioni tra loro e con qualsivoglia altra organizzazione, gruppo, istituzione e persona giuridica.

5. Per realizzare questa visione il Movimento persegue le seguenti finalità:

   a) riorganizzare il sistema politico, economico, finanziario, sociale e istituzionale dandone un indirizzo "umano-centrico", ossia ponendo l'essere umano al centro del pensiero, delle decisioni e dell'organizzazione della società; e non più l'interesse nelle multinazionali, dei centri di potere, delle elitè e dei gruppi di interesse;

   b) riportare la società a vivere i Valori Cristiani, senza trasformare la cosa pubblica in un regime confessionale, ma mantenendo la democrazia e il dialogo tra le diverse confessioni. I Valori Cristiani e la Cristianità stessa sono una realtà intima dell'individuo, espressa in modo esplicito e implicito attraverso le azioni e le decisioni quotidiane. Il Movimento riconosce le radici Cristiane della cultura europea e occidentale, non le nega né le mette in secondo piano, ma le rispetta e le esalta come fonte naturale ed indispensabile all'ispirazione dei diritti umani e dei valori universali, e promuove l'integrazione di questo principio come valore, nell'educazione e nel funzionamento dell'organizzazione dello Stato, della società e nelle relazioni internazionali, rispettando la Costituzione;

   c) essere voce per gli individui, le comunità e i popoli che non hanno né voce né potere all'interno di un sistema inefficiente, parziale e corrotto;

   d) permettere a ogni individuo e a ogni Nazione di svilupparsi indipendente ed esprimere liberamente il proprio potenziale senza arrecare danno agli altri, garantendo a tutti gli strumenti, l'educazione e i mezzi adeguati, perché la persona, la società e la pluralità dei popoli ne traggano il maggiore beneficio possibile;

   e) risvegliare la consapevolezza degli individui sul piano locale, regionale, nazionale, continentale e globale sui problemi che imperversano nella società e renderli partecipi nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni socio-politiche per la realizzazione di una Nuova Società e di un Futuro migliore;

   f) Dare formazione politica e nei valori ai giovani e alle future generazioni, per dar loro i mezzi, le abilità, la consapevolezza e la preparazione necessaria per affrontare e vincere le sfide della società, della vita e di questo tempo, col fine di dar vita ad una nuova generazione di "Agenti di Cambiamento" capace di dare soluzioni concrete ai problemi comuni nel rispetto dei Valori morali universali e quindi costruire una società ed un mondo Migliore.

   g) partecipare alle competizione politiche e alle attività di Governo e delle istituzioni ufficiali al fine di stabilire la suddetta Missione e Visione.

6. Il fine ultimo è una riorganizzazione del sistema nazionale e internazionale, in tutte le sue forme ed espressioni, che riporti al centro l'Essere Umano e i Valori della Carta Fondamentale

Art. 3 - Carta Fondamentale del Movimento Agente di Cambiamento

1. Il Movimento riconosce nella «**Carta Fondamentale del Movimento Agente di Cambiamento**» il proprio documento fondamentale di identità, visione e di indirizzo valoriale.

2. La Carta, approvata secondo le procedure interne del Movimento e conservata agli atti dell'organizzazione, costituisce il massimo riferimento normativo interno vincolante. Tutti gli organi, i rappresentanti e gli aderenti sono tenuti ad agire in conformità ai Principi Inviolabili in essa definiti, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della legge.

3. Il contenuto della Carta Fondamentale del Movimento Agente di Cambiamento devono ispirare l'azione dell'intero Movimento.

4.Nessun organo, maggioranza o referendum può modificare o derogare il suo contenuto.

5. Ogni atto contrario a suddetto documento è nullo e può essere annullato dal Collegio internazionale dei Garanti e dal Consiglio Nazionale degli Anziani. Le modifiche della Carta e degli statuti non possono toccarli.

6. L'interpretazione dei principi inviolabili e la revisione delle traduzioni spetta al Collegio Internazionale dei Garanti.

7.La Carta è distinta dal presente Statuto sotto il profilo documentale, ma quest'ultima ne integra le disposizioni nella sua interezza in materia di principi fondamentali ed inviolabili.

8. Ogni qual volta in questo o qualsiasi altro documento ufficiale del Movimento si parlerà di "Carta Fondamentale", "Visione", "Valori", "Scopo", "Principi inviolabili"o "Principi fondamentali" del Movimento o termini affini, verrà automaticamente considerato come richiamo al contenuto della «**Carta Fondamentale del Movimento Agente di Cambiamento**» oltre ai principi espressi in questo Statuto.

Art. 4 – Struttura normativa a quattro livelli

1. Le norme del Movimento sono ordinate su più livelli:
   a) La **Carta Fondamentale del Movimento Agente di Cambiamento**, non modificabile;
   b) la **Struttura Generale del Movimento** è modificabile dal Congresso internazionale con la maggioranza dei due terzi, nel rispetto dei Principi inviolabili e con l'approvazione dell'intero Collegio internazionale dei Garanti;
   c) Lo **Statuto Nazionale** allegabile alla Struttura Generale del Movimento è modificabile dal Congresso Nazionale competente secondo le norme del proprio statuto (quello della sezione italiana per i due terzi dei presenti del Congresso) , nel rispetto dei principi inviolabili e quindi con l'approvazione del Collegio internazionale dei Garanti;
   d) i **Regolamenti**, adottati dal Consiglio competente, che disciplinano i dettagli applicativi, comprese le soglie numeriche, i meccanismi e le procedure.
2. In caso di contrasto prevale la norma di livello superiore.
3. Tutti coloro che aderiscono al Movimento devono inserire integralmente la CARTA FONDAMENTALE DEL MOVIMENTO AGENTE DI CAMBIAMENTO oltre che la PARTE PRIMA e PARTE SECONDA di questo Documento nel proprio Statuto Nazionale e rispettarla diligentemente secondo quanto scritto. Ed adattare il resto del documento secondo la Costituzione del proprio Paese pur mantenendo il più fedelmente possibile il regolamento riportato in questo documento. Per essere poi supervisionato dal Collegio Nazionale dei Garanti, e dal quello Internazionale se esplicitamente richiesto da quest'ultimo.

PARTE SECONDA

STRUTTURA GENERALE DEL MOVIMENTO

Art. 5 – Movimento internazionale e struttura unitaria di multilivello

1. Il Movimento è un'organizzazione politica internazionale con struttura unitaria e multilivello, fondata sul principio di sussidiarietà politica esecutiva e sulla promozione dei Valori Fondamentali, della Visione e dei Principi Inviolabili del Movimento.

2. Il Movimento Internazionale determina la Visione e la leadership comune dell'intero Movimento, custodisce la Carta Fondamentale, la struttura ed identità del Movimento e coordina l'unità internazionale. La sua azione politica internazionale non comporta potere esecutivo sulle questioni di competenza nazionale, ma ne influisce la direzione generale.

3. Il Movimento si articola in livello internazionale, continentale, nazionale, regionale e locale. Ciascun livello esercita le proprie competenze secondo il principio di sussidiarietà, nei limiti della Carta Fondamentale, dello Statuto e delle competenze proprie del livello di appartenenza.

4. La Sezione Nazionale è competente per l'azione politica e organizzativa nella propria Nazione e rappresenta il popolo di quella Nazione. Gli organi internazionali possono indirizzare, coordinare e formulare raccomandazioni, ma non possono sostituirsi agli organi nazionali nelle questioni nazionali. L'intervento internazionale sulle Sezioni Nazionali è ammesso esclusivamente quando siano minacciati o violati la Visione, la Carta Fondamentale o i Principi Inviolabili, secondo le procedure previste dal presente Statuto.

Art. 6 – Sezioni, autonomia, supervisione e procedura di garanzia

1. Il Movimento si articola territorialmente in Sezione Internazionale, Sezioni Continentali, Sezioni Nazionali, Sezioni Regionali e Sezioni Locali, secondo una struttura organizzativa fondata sul coordinamento, sulla responsabilità dei rispettivi livelli e sul principio di sussidiarietà.

2. La **Sezione Internazionale**

a) Stabilisce la Visione e la direzione generale dell'intero Movimento, in conformità alla Missione e ai Principi del Movimento stesso.

b) Essa coordina i livelli inferiori, con particolare riferimento alle Sezioni Continentali e alle Sezioni Nazionali.

c) La Sezione Internazionale non interviene direttamente nell'attività delle Sezioni Continentali e Nazionali, salvo nei casi in cui queste violino i Principi inviolabili del Movimento o adottino irregolarmente, senza il consenso dei livelli superiori competenti, un indirizzo politico diverso da quello stabilito secondo la direzione generale del Movimento.

Nota: di norma la Sezione Internazionale interagisce direttamente con le sezioni Nazionali e viceversa. Qualora però in un Continente fossero presenti almeno tre Nazioni del Movimento, verrebbe a formarsi la Sezione Continentale. In tal caso, la Sezione Internazionale interagirebbe con quella Continentale, mentre quest'ultima farà da mediatrice tra la Sezione Continentale e quelle Nazionali nel proprio continente, così da garantire il principio di sussidiarietà, democrazia e rispetto della Visione e dei Principi.
I diversi articoli scritti nel "TITOLO II – ORGANI INTERNAZIONALI" sono per lo più scritti tenendo conto della norma generale in cui non sempre è presente una Sezione continentale; ma qualora ci fosse, verrebbe adottato il sistema descritto in questa nota. È importante aggiungere anche il fatto che, finché il Movimento si trova all'interno di un solo Continente, anche se si formassero tre o più sezioni Nazionali all'interno di esso, non si formerebbe la Sezione Continentale; la Sezione Continentale si formerebbe solo quando il Movimento è ufficialmente presente in più continenti.

3. La **Sezione Continentale**

a) Applica la direzione generale del Movimento nel contesto delle organizzazioni e delle istituzioni continentali, secondo le necessità, i mezzi e le caratteristiche proprie del Continente, mantenendo coerenza con la direzione generale dell'intero Movimento.

b) La Sezione Continentale stabilisce, nel proprio ambito di competenza, la direzione politica delle Sezioni Nazionali appartenenti al Continente e le coordina in conformità alla direzione generale del Movimento espressa dalla Sezione Internazionale.

c) In quanto livello intermedio tra la Sezione Internazionale e le Sezioni Nazionali, la Sezione Continentale facilita la connessione, il coordinamento e la comunicazione tra tali livelli, collaborando in modo particolare con le Sezioni Nazionali del proprio Continente.

4. La **Sezione Nazionale**

a) Interpreta nel proprio contesto le direttive dei livelli superiori e, sulla base di esse e dei Principi Inviolabili, le definisce ed applica nella propria politica interna.

b) Coordinando le Sezioni Regionali nel rispetto del principio di sussidiarietà, della Visione e dei Principi del Movimento e delle necessità proprie del contesto nazionale.

c) Ogni Sezione Nazionale ha un proprio statuto, che deve riprodurre la struttura, gli organi, la Visione, gli obiettivi, i valori e i Principi inviolabili della presente Carta e non può contenere norme in contrasto con essa. Se necessari sono ammessi adattamenti al diritto locale previa comunicazione al Presidente Nazionale che lo renderà presente al Collegio Internazionale dei Garanti, che ne verificarne la conformità alla Carta Fondamentale e allo Statuto generale.

5. La **Sezione Regionale**

Seguendo la direzione generale del Movimento e agendo nel rispetto dei suoi Principi, applica la propria politica nel territorio regionale di propria competenza e coordina le Sezioni Locali ricadenti nel medesimo territorio.

6. La **Sezione Locale**

Costituisce il livello territoriale più prossimo alle comunità locali ed è organizzata, secondo la giurisdizione e l'ordinamento dello Stato di appartenenza, in articolazioni territoriali quali Città metropolitane, Province, Contee, Comuni, Città e piccoli Paesi.
Le articolazioni territoriali di maggiore estensione coordinano quelle di minore estensione comprese nel rispettivo territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà, della direzione del Movimento e dei suoi Principi.

Nota: I Congressi Nazionali e le Assemblee Regionali e Locali approvano un proprio statuto che riproduce la struttura e gli organi del presente Statuto nella misura compatibile con il livello territoriale, e ne integra interamente la Carta Fondamentale. Lo Statuto entra in vigore dopo la verifica di conformità prevista dallo Statuto. Le articolazioni territoriali hanno autonomia organizzativa e patrimoniale nelle materie di propria competenza e rispondono dei propri atti. Gli organi di livello superiore intervengono nelle materie territoriali solo quando necessario a tutelare i Principi Inviolabili, lo Statuto nazionale o la legge.

Art 7 – I Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono organi che si collocano rispettivamente in ogni sezione del Movimento (Internazionale, Continentale, Nazionale, Regionale e Locale), collaborano col Segretario Generale, o il suo equivalente, nello specifico settore e territorio, occupandosi dello sviluppo, della crescita, dell'amministrazione, della strategia e gestione del proprio settore per Dipartimento nel proprio contesto e sono gestiti dai rispettivi Segretari a capo del loro staff.
2. I Dipartimenti possono essere, costituiti, aggiunti o sospesi da parte del Congresso/Assemblea o dal Consiglio della Segreteria della propria sezione, qualora si rivelasse la necessità.
3. Più Dipartimenti possono essere messi sotto la direzione della stessa persona secondo la necessità.

Art. 8 – Collocazione politica

1. Il Movimento è una forza trasversale e valoriale: non si colloca sull'asse destra-sinistra e valuta alleanze e programmi sulla base dei Valori e dei Principi Inviolabili.

2. Il Movimento è aperto a formare coalizioni con ogni partito, movimento e gruppo politico che per sua stessa natura non contrasta sistematicamente i Principi inviolabili e la cui collaborazione possa favorire il raggiungimento degli obiettivi del Movimento.

Art. 9 – Autonomia e Democrazia Interna

1. Il Movimento considera la sua organizzazione autonoma, libera e democratica.

2. Gli iscritti al Movimento, senza distinzione di sesso, razza, opinione, qualifica e ruolo, hanno pari dignità, opportunità e diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

3. Gli iscritti concorrono alla formazione dei gruppi dirigenti valorizzando non le appartenenze, ma l'impegno e la capacità individuali. Partecipano altresì alla determinazione delle decisioni collettive e hanno diritto all'informazione su ogni attività del Movimento.

4. Gli iscritti partecipano all'attività dell'Organizzazione, rendendone feconda e libera la vita democratica, contribuiscono alla vita del sodalizio attraverso le quote associative, e si attengono alle norme del presente Statuto.

5. Gli iscritti improntano i loro comportamenti a lealtà e rispetto dei valori e delle finalità del Movimento. Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere il loro compito con piena lealtà, coscienza delle responsabilità che ne derivano, improntando la loro azione al rispetto dei deliberati degli organi statutari.

6. Il dissenso è libero e riconosciuto e si manifesta all'interno dell'organizzazione attraverso adeguate forme di tutela.

7. I rappresentanti designati o eletti su candidature di Movimento nei vari organismi, consigli e commissioni sostengono e attuano le politiche e gli indirizzi decisi dagli organismi statutari.

8. Il Movimento considera l'unità e la democrazia interna valore e obiettivo strategico.

TITOLO II – ORGANI INTERNAZIONALI

Art. 10 – Congresso Internazionale

1. Il Congresso Internazionale è l'organo democratico in assoluto più importante del Movimento, essendo composto da tutti gli iscritti del Movimento stesso.

2. Possono partecipare attivamente, con facoltà di voto, tutti gli iscritti del Movimento, in presenza e online, e le figure invitate dal Collegio Internazionale dei Garanti secondo il Regolamento.

3. Il Congresso Internazionale può deliberare qualsiasi cambiamento di competenza internazionale, nei limiti dei Principi Inviolabili e delle parti fondamentali della Carta e dello Statuto.

4. Elegge il Segretario Generale Internazionale e i Segretari dei Dipartimenti Internazionali, così come li può rimuovere dall'incarico se la loro politica contrasta i Principi Inviolabili o sono incompatibili con la direzione del Congresso Internazionale . In casi estremi di grave violazione dei Principi Fondamentali, può rimuovere in parte o integralmente una Sezione Nazionale, compresi i suoi organi, e disporne la ricostituzione.

5. Il Congresso Internazionale è convocato ordinariamente per calendario una volta ogni cinque anni. Può essere convocato in via straordinaria, con motivazione esplicita, ad almeno un anno di distanza dal Congresso precedente e da quello successivo, nei seguenti casi: a) su richiesta di un terzo degli iscritti del Movimento; b) su richiesta dei due terzi del Collegio Internazionale dei Garanti; c) su richiesta dei due terzi del Consiglio della Segreteria Internazionale. d) su richiesta del Presidente Fondatore/internazionale.

6. La richiesta di un Congresso straordinario deve indicare le questioni da discutere. Per il Congresso ordinario a data fissa, l'ordine del giorno deve essere definito almeno tre mesi prima e non possono essere aggiunte ulteriori materie dopo tale termine, salvo le eccezioni previste dal Regolamento per fatti sopravvenuti di carattere inderogabile. Il Congresso straordinario delibera sulle sole materie indicate nella richiesta. Le modalità di svolgimento, verifica delle iscrizioni, voto online e scrutinio sono disciplinate dal regolamento congressuale.

Art. 11 – Alto Consiglio Internazionale

1. L'Alto Consiglio Internazionale è l'organo che opera sull'organizzazione interna e generale del Movimento.

2. È composto dai membri congiunti del Collegio Internazionale dei Garanti e del Consiglio della Segreteria Internazionale.

3. Può essere convocato in caso di emergenza su questioni decisive qualora non fosse possibile riunire il Congresso Internazionale in accordo congiunto dei due terzi del Collegio Internazionale dei Garanti e dei due terzi del Consiglio della Segreteria Internazionale. In tal caso l'Alto Consiglio Internazionale possiederà le medesime facoltà del Congresso Internazionale, fuorché nel rimuovere le Sezioni Nazionali e non può annullare le decisioni prese dal Congresso precedente se queste non contrastano i Principi Fondamentali.

4. Viene convocato dal: a) Presidente Fondatore; b) su richiesta dei due terzi del Collegio Internazionale dei Garanti; c) su richiesta dei due terzi del Consiglio della Segreteria Internazionale.

Art. 12 - Collegio Internazionale dei Garanti

1. Il Collegio Internazionale dei Garanti interpreta e custodisce i Principi Inviolabili definiti dalla Carta Fondamentale, verifica la conformità degli Statuti delle Sezioni e vigila sul rispetto della Visione e dei Principi del Movimento.
2. Il Collegio può dichiarare la non conformità di un atto, di una presa di posizione ufficiale, di uno statuto o di un comportamento che violino i Principi Inviolabili e può adottare le misure di garanzia previste dalla Carta.
3. Il Collegio Internazionale dei Garanti è presieduto dal Presidente Fondatore/Internazionale ed è composto da tutti i Presidenti Nazionali in carica e dagli ex Presidenti Internazionali.
4. I membri di tale collegio possono venir rimossi se compromettono il proprio giudizio come garanti per fini personali e contravvengono i Principi inviolabili.
5. Nessun componente può partecipare alla decisione di un procedimento nel quale abbia un interesse diretto o sia personalmente coinvolto. Le modalità di astensione, ricusazione e decisione sono stabilite dal Regolamento del Collegio.
6. Il Collegio Internazionale dei Garanti provvede all'istruttoria di ogni provvedimento disciplinare attivato su iniziativa di un organo Nazionale, Continentale o Internazionale e sulla base delle risultanze dell'istruttoria stessa, determina l'adozione dei provvedimenti disciplinari a carico dell'organo o dell'ente imputato; la decisione, anche se di archiviazione, deve essere motivata.
7. Può rimuovere dal proprio incarico chiunque che, col proprio operato e condotta politica, violasse i Principi Inviolabili, la Carta Fondamentale e lo Statuto con coerente motivazione.

Art. 13 – Consiglio della Segreteria Internazionale

1. Il Consiglio della Segreteria Internazionale è il più alto organo operativo e di coordinamento ed espansione internazionale del Movimento.
2. È l'organo di direzione esecutiva ed attua le decisioni del Congresso Internazionale, dirige le attività, gestisce l'amministrazione ordinaria, approva i bilanci e mantiene i rapporti con le strutture territoriali. Può inoltre intervenire in situazioni straordinarie.
3. È presieduto dal Segretario Generale Internazionale ed è composto dai Segretari Generali Nazionali e dai Segretari dei Dipartimenti Internazionali.
4. Il Consiglio della Segreteria Internazionale coordina la collaborazione tra le Sezioni Continentali e Nazionali, promuove l'espansione del Movimento e attua le decisioni e gli indirizzi del Congresso Internazionale nelle materie di competenza internazionale e attraverso i Segretari Nazionali vengono promulgate sul piano Nazionale.
5. Il Consiglio della Segreteria Internazionale si riunisce secondo il Regolamento internazionale e rende conto della propria attività al Congresso Internazionale sulle questioni politiche.
6. La revoca di un componente è motivata e comunicata all'Alto Consiglio Internazionale.

Art. 14 – Presidente Fondatore

1. La Carica di Presidente Fondatore è rappresentata dal Vescovo Dott. Ric. Olumide Johnson.
2. Il Presidente Fondatore è custode dell'identità originaria del Movimento, della sua Visione fondativa e della Carta Fondamentale. Rappresenta moralmente il Movimento e ne custodisce la continuità storica e ideale.
3. Il Presidente Fondatore è la massima autorità garante. Le sue funzioni sono cerimoniali, di custodia dell'identità, rappresentanza morale e garanzia della continuità della Visione fondativa, secondo quanto previsto dalla Carta.
4. Presiede il Congresso Internazionale e lo può convocare straordinariamente.
5. Presiede l'Alto Consiglio Internazionale e lo può convocare straordinariamente.
6. Presiede il Collegio Internazionale dei Garanti e lo può convocare straordinariamente.

7. Può partecipare con diritto di parola e voto in ogni organo del Movimento in cui si presentasse.

8. Presiede e può convocare gli incontri straordinari del Collegio Internazionale dei Garanti;

9. Nomina i Presidenti Nazionali.;

10. Ha la rappresentanza legale del Movimento, di fronte a terzi e in giudizio.

11. Ricopre il ruolo di Presidente Nazionale nel Paese in cui risiede e ne esercita le funzioni.

12. Come Custode dei Principi Inviolabili e della Visione, ha diritto di porre il veto preventivo, dando la necessaria giustificazione, talore di discutessero questioni nettamente in contrasto con i Principi inviolabili da parte di qualsiasi organo.

13. Nomina il Presidente Internazionale come delega o permanentemente in caso di successione.

Art 15 – Presidente Internazionale

1. Il Presidente Internazionale è la figura di continuità istituzionale successiva al Presidente Fondatore ed è eletto da quest'ultimo per diretta successione, ed esercitandone quindi le funzioni, non potendo però eleggere il Presidente Internazionale successivo, che sarà eletto dal Collegio Internazionale dei Garanti.

2. Il Presidente Internazionale custodisce, insieme agli organi competenti, la Visione e l'identità comune del Movimento e presiede gli organi internazionali secondo il presente Statuto. Non esercita potere esecutivo sulle questioni puramente nazionali.

3. Il suo mandato dura cinque anni ed è rinnovabile.

4. Una volta finito il suo Mandato, anche qualora non venisse rieletto come Presidente, rimane in modo permanente membro del Collegio Internazionale dei Garanti.

5. Ricopre il ruolo di Presidente Nazionale nel Paese in cui risiede e ne esercita le funzioni.

6. Deve essere una persona di comprovata fede Cristiana e deve condividere esplicitamente i Principi e la Visione del Movimento.

Art. 16 – Segretario Generale Internazionale

1. Il Segretario Generale Internazionale, o semplicemente Segretario Internazionale, rappresenta la più alta carica esecutiva del Movimento, essendo il rappresentante ed esecutore politico del Congresso Internazionale del Movimento.

2. Il Segretario Generale Internazionale, a capo del Consiglio della Segreteria Internazionale, coordina i Segretari dei Dipartimenti Internazionali e i Segretari Generali Nazionali sugli obiettivi generali del Movimento, e nel favorirne l'unità e la coordinazione dell'espansione internazionale.

3. Il Segretario Generale Internazionale contribuisce a definire e attuare la direzione internazionale comune, senza intervenire nella politica interna delle Nazioni di cui lui stesso non è Segretario Nazionale; qualora però la Sezione Nazionale prendesse una direzione opposta o nettamente diversa dalla linea del Congresso internazionale, senza valida giustificazione, o andasse contro i Principi Inviolabili, il Segretario Generale Internazionale è tenuto a richiamare il Segretario Generale Nazionale per rimettere in linea la politica interna. Qualora la Segreteria o la Sezione Nazionale si rifiutassero di perseguire la linea, una volta richiamati dal Segretario Internazionale, potranno essere presi provvedimenti secondo quanto definito dallo Statuto.

4. Il Segretario Generale Internazionale riveste anche il ruolo di Segretario Generale Nazionale nel Paese in cui risiede stabilmente e di cui è in possesso della cittadinanza.

5. È eletto dal Congresso Internazionale e sceglie il proprio staff all'interno della Segreteria Internazionale secondo il presente Statuto.

6. La durata della carica è di cinque anni e può essere rieletto.

7. Sceglie e gestisce il proprio staff interno per agevolare i propri compiti.

8. Deve essere una persona di comprovata fede Cristiana e deve condividere esplicitamente i Principi e la Visione del Movimento.

TITOLO III – ORGANI CONTINENTALI

Art. 17 – Sistema continentale

1. Il livello continentale viene costituito quando almeno tre Paesi dello stesso continente dispongono di una Sezione Nazionale riconosciuta dal Movimento; qualora, però, il Movimento si trovasse solo in quel determinato Continente e non ancora in altri, anche qualora ci fossero tre o più Sezioni Nazionali, non si formerebbe la Sezione Continentale, ma rimarrebbe la relazione diretta con la Sezione Internazionale; se invece il Movimento è presente in più Continenti allora si formerebbe la Sezione Continentale alla presenza di tre o più Sezioni Nazionali nello stesso continente, così da rendere più efficace la coordinazione.

2. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, si costituiscono il Congresso Continentale, il Consiglio della Segreteria Continentale e il Segretario Generale Continentale, i Segretari dei Dipartimenti Continentali; non è prevista la figura del Presidente Continentale e del Congresso Continentale dei Garanti, poiché il loro ruolo sarà automaticamente rivestito dal Presidente Fondatore/internazionale e dal Collegio Internazionale dei Garanti.

3. Il livello continentale opera in posizione intermedia tra quello internazionale e quello nazionale, con competenze circoscritte al continente.

4. Le funzioni continentali riguardano principalmente l'espansione a livello Continentale del Movimento con la costituzione di nuove Sezioni Nazionali, la diffusione della Visione, dell'ideologia e dei Principi, il coordinamento continentale e la collaborazione tra le Sezioni nel continente.

5. Il livello continentale non può rimuovere o sostituire una Sezione Nazionale già costituita; tale competenza appartiene esclusivamente al livello internazionale nei casi previsti dal presente Statuto.

6. Il Congresso Continentale è presieduto dal Presidente Fondatore o dal Presidente Internazionale. Possono essere invitati e resi partecipativi Presidenti Nazionali di Paesi esterni al continente quando la loro presenza sia funzionale alle questioni trattate.

Art. 18 – Congresso Continentale

1. Il Congresso Continentale è composto da tutti gli iscritti del Movimento all'interno del Continente in cui opera ed è subordinato al Congresso Internazionale.

2. Possono partecipare attivamente, con facoltà di voto, tutti gli iscritti del Movimento nel continente, in presenza e online, e le figure invitate dal Collegio Internazionale dei Garanti secondo il Regolamento.

3. Il Congresso Continentale può deliberare qualsiasi cambiamento di competenza continentale, nei limiti dei Principi Inviolabili e delle parti fondamentali della Carta e dello Statuto.

4. Elegge il Segretario Generale Continentale e i Segretari dei Dipartimenti Continentali, così come li può rimuovere dall'incarico se la loro politica contrasta i Principi Inviolabili e la direzione del Congresso Continentale.

5. Il Congresso Continentale è convocato ordinariamente per calendario una volta ogni cinque anni. Può essere convocato in via straordinaria, con motivazione esplicita, ad almeno un anno di distanza dal Congresso precedente e da quello successivo, nei seguenti casi: a) su richiesta di un terzo degli iscritti del Movimento nel continente; b) su richiesta dei due terzi del Collegio Internazionale dei Garanti; c) su richiesta dei due terzi della Segreteria Generale Internazionale o di quella Continentale; d) su richiesta del Presidente Fondatore/internazionale.

6. La richiesta di un Congresso straordinario deve indicare le questioni da discutere. Il Congresso straordinario delibera sulle sole materie indicate nella richiesta. Le modalità di svolgimento, verifica delle iscrizioni, voto online e scrutinio sono disciplinate dal regolamento congressuale.

Art. 19 – Segretario Generale Continentale

1. Il Segretario Generale Continentale è il rappresentante ed esecutore politico del Congresso Continentale del Movimento ed è sottoposto al Segretario Generale Internazionale.

2. Il Segretario Generale Continentale coordina i Segretari Generali Nazionali e i Segretari dei Dipartimenti Continentali nel proprio continente di competenza sugli obiettivi generali del Movimento, favorisce l'unità e coordina l'espansione internazionale.

3. Il Segretario Continentale contribuisce a definire e attuare la direzione comune nel continente, senza intervenire nella politica interna delle Nazioni di cui lui stesso non è Segretario Generale Nazionale; qualora però la Sezione Nazionale prendesse una direzione opposta o nettamente diversa dalla linea del Congresso internazionale, senza valida giustificazione, o andasse contro i Principi Inviolabili, il Segretario Generale Internazionale è tenuto a richiamare il Segretario Generale Nazionale per rimettere in linea la politica interna. Qualora la Segreteria o la Sezione Nazionale si rifiutassero di perseguire la linea, una volta richiamati dal Segretario Internazionale, potranno essere presi provvedimenti secondo quanto definito dallo Statuto.

4. Il Segretario Generale Continentale riveste anche il ruolo di Segretario Generale Nazionale nel Paese in cui vi risiede stabilmente e di cui è in possesso della cittadinanza.

5. È eletto dal Congresso Continentale

6. Sceglie il proprio staff secondo le necessità.

7. La durata della carica è di cinque anni e può essere rieletto.

8. Può scegliersi lo staff di collaboratori per operare al meglio le proprie mansioni.

9. Deve essere una persona di comprovata fede Cristiana e deve condividere esplicitamente i Principi e la Visione del Movimento.

Art. 20 – Consiglio della Segreteria Continentale

1. La Segreteria Generale Continentale è l'organo operativo e di coordinamento ed espansione del Movimento nel continente in cui opera.

2. È l'organo di direzione esecutiva. Attua le decisioni del Congresso Continentale, dirige le attività, gestisce l'amministrazione ordinaria, approva i bilanci e mantiene i rapporti con le strutture territoriali. Può inoltre intervenire in situazioni straordinarie.

3. È presieduto dal Segretario Generale Continentale ed è composto dai Segretari Generali Nazionali nel continente e dai Segretari dei Dipartimenti Continentali.

4. Il Consiglio della Segreteria Continentale coordina la collaborazione tra le Sezioni Nazionali nel continente, ne promuove l'espansione del Movimento e attua le decisioni e gli indirizzi del Congresso Continentale e del Consiglio della Segreteria Internazionale nelle materie di competenza nel continente e attraverso i Segretari Generali Nazionali vengono promulgate sul piano Nazionale.

5. La Segreteria Generale Continentale si riunisce secondo il Regolamento continentale e rende conto della propria attività al Congresso continentale e alla Segreteria Generale Internazionale sulle questioni politiche.

6. La revoca di un componente è motivata e comunicata all'Alto Consiglio Internazionale.

TITOLO IV – ORGANI NAZIONALI

Art. 21 – Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è composto attivamente da tutti gli iscritti in regola e dalle figure invitate dal Collegio Nazionale dei Garanti secondo il Regolamento, con partecipazione in presenza e online.

2. Il Congresso Nazionale è convocato per calendario una volta ogni tre anni. Può essere convocato in via straordinaria nei casi e con le limitazioni temporali previsti dal comma 3 e comunque ad almeno sei mesi di distanza dal Congresso precedente o da quello successivo.

3. Il Congresso Nazionale straordinario è convocato: a) su richiesta di un terzo degli iscritti nazionali, non più di una volta all'anno;
b) su richiesta dei due terzi del Collegio Nazionale dei Garanti, non più di due volte per mandato del Presidente Nazionale;
c) su richiesta dei due terzi del Consiglio della Segreteria Nazionale, non più di una volta per mandato del suo Segretario Generale.

4. Il Congresso Nazionale può deliberare qualsiasi cambiamento di competenza nazionale, senza modificare i Principi Inviolabili, le parti fondamentali della Carta e dello Statuto internazionale e la struttura comune del Movimento. Può rimuovere e ricostituire le Sezioni Regionali, i relativi Segretari, il Segretario Generale Nazionale e i membri del Consiglio della Segreteria Nazionale quando ricorrano gravi violazioni dei Principi secondo le garanzie previste dal presente Statuto.

5. Nella richiesta di Congresso straordinario devono essere definite le questioni da discutere. Il Congresso straordinario può deliberare esclusivamente sulle materie indicate nella richiesta. Per il Congresso ordinario a data fissa, l'ordine del giorno deve essere definito almeno sei mesi prima e non possono essere aggiunte ulteriori materie dopo tale termine, salvo le eccezioni previste dal Regolamento per fatti sopravvenuti di carattere inderogabile.

6. Il Congresso Nazionale elegge il Segretario Generale Nazionale e le Segreterie dei Dipartimenti e gli altri organi per i quali il presente Statuto attribuisce espressamente al Congresso il potere elettivo.

7. Approva la piattaforma politica e le modifiche dello Statuto nazionale nei limiti della Carta Fondamentale.

Art. 22 – Alto Consiglio Nazionale

1. L'Alto Consiglio Nazionale è l'organo che opera sull'organizzazione interna e generale del Movimento nel proprio Paese.

2. È composto dai membri congiunti del Collegio Nazionale dei Garanti e del Consiglio della Segreteria Nazionale.

3. Può essere convocato in caso di emergenza su questioni decisive qualora non fosse possibile riunire il Congresso Nazionale in accordo congiunto dei due terzi del Collegio Nazionale dei Garanti e dei due terzi del Consiglio della Segreteria Nazionale. In tal caso l'Alto Consiglio Nazionale possiederà le medesime facoltà del Congresso Nazionale, fuorché nell'annullare le decisioni prese dal Congresso precedente se queste non contrastano i Principi Fondamentali.

4. Viene convocato dal: a) Presidente Fondatore; b) su richiesta dei due terzi del Collegio Internazionale dei Garanti; c) su richiesta dei due terzi del Consiglio della Segreteria Internazionale.

Art. 23 – Collegio Nazionale dei Garanti

1. Il Collegio Nazionale dei Garanti interpreta e custodisce i Principi Inviolabili definiti dalla Carta Fondamentale, verifica la conformità degli Statuti delle Sezioni e vigila sul rispetto della Visione e dei Principi del Movimento nel Territorio in cui opera.

2. Il Collegio può dichiarare la non conformità di un atto, di una presa di posizione ufficiale, di uno statuto o di un comportamento che violino i Principi Inviolabili e può adottare le misure di garanzia previste dallo Statuto.

3. Il Collegio Nazionale dei Garanti è presieduto dal Presidente Nazionale in carica ed oltre a lui è composto anche dagli ex Presidenti Nazionali e dai presidenti Regionali.

4. I membri di tale collegio possono venir rimossi se compromettono il proprio giudizio come garanti per fini personali e contravvengono i Principi inviolabili.

5. Nessun componente può partecipare alla decisione di un procedimento nel quale abbia un interesse diretto o sia personalmente coinvolto. Le modalità di astensione, ricusazione e decisione sono stabilite dal Regolamento del Collegio.

6. Il Collegio Nazionale dei Garanti provvede all'istruttoria di ogni provvedimento disciplinare attivato su iniziativa di un organo Nazionale, Regionale o Locale nel proprio territorio e sulla base delle risultanze dell'istruttoria stessa, determina l'adozione dei provvedimenti disciplinari a carico dell'organo o dell'ente imputato; la decisione, anche se di archiviazione, deve essere motivata.

7. Può rimuovere dal proprio incarico chiunque che, col proprio operato e condotta politica violasse i Principi Inviolabili, la Carta Fondamentale e lo Statuto con coerente motivazione.

Art. 24 – Consiglio della Segreteria Nazionale

1. Il Consiglio della Segreteria Nazionale è l'organo collegiale guidato dal Segretario Generale Nazionale e ha funzioni esecutive nazionali. Oltre che dal Segretario Generale Nazionale è composta dai Segretari dei Dipartimenti Nazionali, nominati dal Congresso Nazionale e i Segretari Regionali.
2. È l'organo di direzione esecutiva ed attua le decisioni del Congresso Nazionale, dirige le attività, gestisce l'amministrazione ordinaria, approva i bilanci e mantiene i rapporti con le strutture territoriali. Può inoltre intervenire in situazioni straordinarie.
3. La revoca di un componente è motivata e comunicata all'Alto Consiglio Nazionale.
4. Il Consiglio della Segreteria Nazionale coordina la collaborazione tra le Sezioni Regionali e promuove l'espansione del Movimento e attua le decisioni e gli indirizzi del Congresso Nazionale nelle materie di competenza e attraverso i Segretari Regionali vengono promulgate sul piano Regionale.
5. Il Consiglio della Segreteria Internazionale si riunisce secondo il Regolamento internazionale e rende conto della propria attività al Congresso Internazionale sulle questioni politiche.

Art. 25 – Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale è il rappresentante morale del Movimento nella Nazione e ne esprime la Visione nel proprio Paese. Non sostituisce il Segretario Generale Nazionale nell'esercizio della direzione politica ed esecutiva nazionale.
2. Presiede e può convocare straordinariamente il Congresso Nazionale;
3. Presiede e può convocare straordinariamente l'Alto Consiglio Nazionale;
4. Presiede e può convocare straordinariamente il Collegio Nazionale dei Garanti.
5. Il Presidente Nazionale viene scelto dal Presidente Fondatore finché quest'ultimo è presente. I Presidenti Nazionali successivi saranno eletti dal Collegio internazionale dei Garanti, secondo modalità stabilite dal Regolamento e nel rispetto della Carta Fondamentale.
6. È membro ufficiale del Collegio Internazionale dei Garanti per tutto il suo mandato da Presidente Nazionale.
7. La durata della carica è di cinque anni ed è rinnovabile.
8. Una volta finito il suo Mandato, anche qualora non venisse rieletto come Presidente, rimane in modo permanente membro del Collegio Nazionale dei Garanti.
9. Deve essere una persona di comprovata fede Cristiana e deve condividere esplicitamente i Principi e la Visione del Movimento.

Art. 26 – Segretario Generale Nazionale

1. Il Segretario Generale Nazionale, o semplicemente Segretario Nazionale, è il principale responsabile della direzione politica ed esecutiva della Sezione Nazionale. Rappresenta il Partito istituzionalmente ed esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma con cui è eletto.
2. Guida il Consiglio della Segreteria Nazionale.
3. Il Segretario Generale Nazionale non è subordinato esecutivamente al Segretario Internazionale o a quello Continentale nelle questioni puramente nazionali, ma al Congresso Nazionale, ma deve comunque mantenere la propria espressione politica in linea con la Visione e i Principi del Movimento e gli indirizzi internazionali comuni indicati da Segretario Generale Internazionale/Continentale, pur conservando la competenza sulla politica interna nazionale.
4. Il Segretario Generale Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale, dura in carica quattro anni e può essere rieletto (in caso si trovasse alla guida de Governo del proprio Paese, anche qualora i quattro anni del mandato come Segretario terminassero, il mandato da Segretario Generale si prolungherebbe sino alla fine del mandato come capo del Governo).
5. Può nominare il proprio staff per adempiere i propri compiti.
6. Il Segretario Generale Nazionale può essere rimosso dal Congresso Nazionale nei casi previsti dal presente Statuto. La sua attività è soggetta ai controlli degli organi nazionali e alla garanzia sui Principi esercitata dal Collegio Internazionale e Nazionale dei Garanti.

TITOLO V – ORGANI REGIONALI

Art. 27 – Sezione Regionale

1. La Struttura Regionale rappresenta il Movimento nella Regione e attua le direttive nazionali in ambito regionale. Elabora le strategie del Movimento a livello regionale, cura la propaganda e il proselitismo, provvede alla tempestiva informazione, raccorda la propria azione con la struttura nazionale.

2. Organi della Struttura Regionale sono:

a) **Assemblea Regionale**, che comprende tutti gli iscritti al Movimento nella Regione e determina la direzione regionale ed elegge il Presidente Regionale, il Segretario Regionale e gestisce l'organizzazione interna del Movimento nella Regione.

b) **Consiglio della Segreteria Regionale**, composto dal Segretario Regionale e dai segretari locali e rappresenta l'esecutivo della sezione Regionale in base alle direttive dell'Assemblea Regionale e degli organi superiori.

c) **Presidente Regionale** che fa da Garante dei Principi Fondamentali a livello Regionale ed è membro del Consiglio Nazionale dei Garanti.

d) **Segretario Regionale** che coordina politicamente la Sezione Regionale secondo le linee guida del Movimento e ne esprime le attività nella propria Regione. È membro del Consiglio della Segreteria Nazionale.

TITOLO VI – ORGANI LOCALI

Art. 28 – Sezione Locale

1. La Struttura Locale rappresenta il Movimento nella sezione più vicina alla gente comune. Essa rappresenta i piedi del Movimento, e come tale regge in piedi il Movimento stesso e ne determina l'avanzamento nella vita quotidiana attraverso il proselitismo e l'attivismo.

2. Organi della Struttura Regionale sono:

a) **Assemblea Locale**, che comprende tutti gli iscritti al Movimento nel territorio locale e ne determina la direzione nonché elegge il Segretario Locale e il suo Staff.

b) **Consiglio della Segreteria Locale**, composto dal Segretario Locale e dallo Staff eletto e rappresenta l'esecutivo della sezione Locale in base alle direttive dell'Assemblea Locale e degli organi superiori.

c) **Segretario Locale** che coordina politicamente la Sezione Locale secondo le linee guida del Movimento e ne esprime le attività nel proprio territorio. È membro del Consiglio della Segreteria Regionale.

PARTE TERZA
REGOLAMENTI e NORME GENERALI

TITOLO VII – ADERENTI E VOTAZIONI

Art. 29 - Categorie degli aderenti

1.Il Movimento è costituito dai soci fondatori, soci sostenitori, iscritti ordinari e da diverse categorie di sostenitori e aderenti.

2. I soci fondatori sono coloro che hanno costituito il Movimento. Essi contribuiscono costantemente con idee, progettualità e prestazioni volontarie ad elevare l'immagine e il prestigio del Movimento, ed hanno lavorato nella realizzazione e costituzione del Movimento stesso; anno diritto di voto.

3. I soci sostenitori sono tutti coloro che intendono sostenere l'azione sociale e di solidarietà del Movimento, i quali hanno deciso di versare una quota fissa e periodica per il sostegno ed hanno effettuato l'iscrizione; hanno diritto di voto.

4. Gli iscritti ordinari sono tutti coloro che si riconoscono e che hanno sottoscritto Carta Fondamentale, lo Statuto ed hanno diritto di voto.

5. Membri onorari, ossia persone che si sono distinte per meriti verso i Valori del Movimento, nominate dal Consiglio Generale; hanno diritto di voto solo se sono anche iscritte.

6. Giovani iscritti e simpatizzanti tra i 15 e i 25 anni, che aderiscono all'Organizzazione giovanile; se maggiorenni possono votare.

7. Aderenti dall'estero: persone residenti in Paesi in cui non è ancora ufficialmente presente il Movimento e che aderiscono tramite le sezioni estere; possono votare per la Sezione Internazionale o Continentale se presente ove costui risiede.

8. Sostenitori non iscritti, che siano persone o enti che sostengono il Movimento con contributi volontari, ma senza diritto di voto.

9. Simpatizzanti persone che aderiscono online tramite iscrizioni e seguendo i gruppi social uffiali, senza però aver effettuato l'iscrizione formale; non hanno diritto di voto.

10. A coloro che sono iscritti verrà data la Tessera ufficiale del Partito.

Art. 30 – Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci iscritti possiedono in egual misura i seguenti diritti: a) pari dignità e opportunità; b) libertà di pensiero ed espressione; c) partecipare alla vita del Partito e alla formazione delle sue decisioni; d) diritto all'informazione sulle attività; e) adeguate forme di tutela; f) diritto di voto; g) eleggibilità purchè in linea con i Principi Inviolabili, i Valori del Movimento e dello Statuto; h) accedere alle informazioni, agli atti e ai documenti degli organi, salvo la tutela della riservatezza; i) promuovere referendum interni; j) presentare proposte e petizioni agli organi; k) ricorrere al Collegio dei Garanti e riceverne una risposta tempestiva; l) essere tutelati nel proprio buon nome e difesi nei procedimenti disciplinari; m) ottenere la protezione dei propri dati personali.

Art. 31 – Responsabilità dei Soci

1. Tutti i Soci ed iscritti sono chiamati a rispettare le seguenti responsabilità: a) Rispetto dei valori e delle finalità del Movimento; b) Partecipazione alla vita dell'organizzazione; c) Rispetto dello Statuto; d) Rispetto degli organi statutari e delle loro decisioni, secondo i ruoli previsti; e) Rispetto di tutti i Soci ed iscritti e dei loro diritti; f) Mantenere gli impegni presi col Movimento.

Art. 32 - Tutela dei Soci

1.Il Movimento tutela i diritti e i doveri dei soci, in ogni sede, sia politica che amministrativa nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto.

2. Il Movimento si impegna a fornire consulenza ai propri iscritti, per tematiche di natura sindacale e ad implementare le idonee strategie di tutela, anche di natura giuridica.

Art. 33 - Incompatibilità, ineleggibilità e decadenze

1. Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti gli iscritti in regola.

2. La qualifica di iscritto si ottiene mediante domanda dell'interessato.

3. L'iscrizione al Movimento non è assolutamente compatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o organi che pratichino principi contrari a quelli espressi dal presente Statuto o che, sotto qualsiasi forma, perseguano fini contrari a quelli del Movimento.

4. La qualità di iscritto si perde se revocata, per dimissioni, morosità o per espulsione ai sensi delle norme di cui al presente Statuto. In questo ultimo caso l'aspirante non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

5. La perdita della qualità di iscritto è causa di decadenza da cariche di qualunque specie eventualmente assunte dell'organizzazione o in enti controllati o partecipati dalla medesima.

6. L'iscritto condannato per gravi delitti, o che comunque si renda moralmente indegno, è dichiarato decaduto dalla qualità di iscritto.

Art. 34 – Selezione delle candidature

1.Tutti gli aderenti iscritti possono venir candidati.

2 Le candidature alle elezioni sono selezionate da una Commissione di selezione nominata dall'Alto Consiglio della Sezione interessata, sulla base del Codice etico, del merito, della competenza, e sono sottoposte, per quanto possibile, a consultazione degli iscritti o a primarie interne per i collegi uninominali.

3. Se si tratta di candidature per cariche democratiche, quali il Segretario Generale, chiunque sia iscritto ed è stato attivo nel Movimento rispettando i Principi, i Valori e il Codice etico può candidarsi: a) per la Sezione locale, dopo almeno un anno di attività nel Movimento; b) per la Sezione Regionale, dopo almeno due anni di attività nel Movimento; c) per la Sezione Nazionale, dopo almeno cinque anni di attività nel Movimento; d) per la Sezione Internazionale e Continentale, dopo almeno dieci anni di attività nel Movimento o esser stato Segretario Nazionale.

4. Le procedure sono pubbliche.

5. I Candidati verranno poi sottoposti alla Votazione secondo quanto definito nello Statuto.

Art. 35 – Codice etico e incandidabilità

1. Il Partito adotta un Codice etico che disciplina conflitti di interesse, incompatibilità e condizioni di incandidabilità. Tutti i candidati e i titolari di cariche lo sottoscrivono.

2. Non sono candidabili né possono ricoprire cariche le persone: a) condannate con sentenza definitiva per corruzione, altri reati contro la pubblica amministrazione ed associazione mafiosa; b) appartenenti ad organizzazione segrete; c) che adottano una Visione e dei Principi contrari a quelli del Movimento o che in qualche modo possano compromettere questi e lo Statuto.

3. Il rinvio a giudizio per tali reati comporta la sospensione cautelare e l'impossibilità di essere candidati fino alla decisione.

4. Il candidato deposita presso il Collegio dei Garanti una dichiarazione sui propri conflitti di interesse.

Art. 36 – Convocazioni, quorum e voto telematico

1. Gli organi che non siano il Congresso sono convocati con avviso scritto almeno trenta giorni prima, ridotti a dieci in caso di urgenza.

2. La riunione è valida se è presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti, salvo le maggioranze qualificate previste dallo Statuto.

3. Le riunioni e le votazioni possono svolgersi anche a distanza, con identificazione certa dei partecipanti e garanzia di segretezza dove richiesta.

4. I verbali sono pubblicati.

5. Le cariche elettive sono attribuite con voto personale, diretto e, specialmente nei Congressi, segreto degli iscritti, in presenza e online, secondo il principio «una testa, un voto».

6. Il Partito si dota di una piattaforma digitale per la partecipazione, l'informazione, la discussione e il voto degli iscritti.

7. La piattaforma garantisce: identificazione sicura; segretezza del voto; conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali; verifica di sicurezza da parte di un soggetto esterno indipendente; codice verificabile.

Art. 37 – Doveri degli eletti

1. Gli eletti collaborano lealmente con il Partito per attuare la piattaforma politica e le linee guida generali.

2.Fanno atto di Dichiarazione solenne nel credere nella Visione, negli Obiettivi e nei Principi della Carta Fondamentale e del Movimento e di dedicarsi interamente con lealtà e integrità nel preservarli, perseguirli ed adempierli. Tale dichiarazione sarà poi pubblicata e presentata agli iscritti della Sezione direttamente interessata come testimonianza e potrà infine essere usata contro lo stesso eletto qualora non la rispettasse adeguatamente e poter quindi venir rimosso dall'incarico. L'Eletto non sarà valutato per i suoi successi o insuccessi, ma per la sua etica politica.

3. Nelle nomine di loro competenza applicano criteri di merito, competenza e pubblicità.

4.Gli eletti che abbandonano il Movimento decadono dalle cariche di partito e non sono ricandidati. Il Partito non può vincolare giuridicamente gli eletti nell'esercizio del mandato.

Art. 38 – Sfiducia, revoca, decadenza e vacanza

1. Il Congresso e l'Alto Consiglio possono sfiduciare il Segretario Generale con mozione motivata approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso si procede a nuove elezioni entro quattro mesi.

2. Un referendum revocatorio può essere richiesto dal 20% degli iscritti. La revoca è approvata con la maggioranza dei voti validi, se partecipa almeno metà degli iscritti.

3. Se il Segretario cessa dalla carica, l'Alto Consiglio elegge il successore per il resto del mandato. Fino all'elezione del Congresso.

4. Decadono dalle cariche i titolari condannati con sentenza definitiva per corruzione, altri reati contro la pubblica amministrazione, associazione mafiosa, corruzione o altri reati indicati dal Codice etico. In caso di rinvio a giudizio per tali reati il Collegio dei Garanti dispone la sospensione cautelare, che non implica accertamento di responsabilità.

5. Il Collegio dei Garanti può revocare dalla carica chi commetta una violazione grave dei principi inviolabili, non risolva un conflitto di interessi o incorra in gravi irregolarità finanziarie.

6. Le stesse regole valgono per i componenti di tutti gli altri organi.

TITOLO VIII – ULTERIORI ORGANI

Art. 39 – Deleghe e istituzioni dei Vice

1. I Presidenti, i Segretari delle diverse sezioni e dei diversi dipartimenti e i rappresentanti ufficiali dei diversi organi del Movimento, possono farsi rappresentare con delega scritta ed avere un proprio Vice.
2. Ogni componente dei suddetti Organi non può avere più di una delega e più di un Vice.
3. La Figura del Vice e del delegato possono essere rappresentati dalla stessa persona.
4. Le mansioni dei Vice e dei delegati vengono stipulate da chi li costituisce entro i limiti delle responsabilità e mansioni di chi li costituisce.
5. Coloro che vengono delegati o costituiti come vice hanno un mandato equivalente alla durata dell'evento per cui sono stati costituiti, e comunque solo all'interno dell'arco del mandato di coloro che li ha costituiti.

Art. 40 - Segretario Amministrativo

1. Il Segretario amministrativo fa parte dello staff del Segretario Generale della propria sezione, e in quest'ultima opera la sua carica.
2. Esercita tutte le funzioni di carattere amministrativo-contabile. Redige i bilanci e li sottopone al Segretario Generale che, dopo averli esaminati, li presenta al Consiglio della Segreteria della propria Sezione per l'approvazione.
3. Il Segretario amministrativo è nominato dal Segretario Generale della propria Sezione.
4. È responsabile in primis del settore tesseramento dei soci e rende conto dei numeri raggiunti al Consiglio della Segreteria.
5. Partecipa alle riunioni del Consiglio della Segreteria con diritto di voto sulle questioni amministrative.

Art. 41 - Segretario Organizzativo

1. Il Segretario Organizzativo fa parte dello staff del Segretario Generale della propria sezione, e in quest'ultima opera la sua carica.
2. Presiede all'organizzazione e al coordinamento delle strutture periferiche del Movimento nel campo organizzativo.
3. Il Segretario Organizzativo tiene i contatti della propria sezione e degli organi necessari per armonizzare l'organizzazione delle strutture e indirizzarle verso gli obiettivi di cui al presente Statuto.
4. Si avvale del Capo Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni per la promozione delle diverse attività, secondo quanto indicato dal Segretario Generale della propria Sezione.
5. Partecipa alle riunioni del Consiglio della Segreteria con diritto di voto sulle questioni organizzative.
6. Egli è nominato dal Segretario Generale della propria Sezione.

Art. 42 - Segretario Operativo

1. Il Segretario Operativo fa parte dello staff del Segretario Generale della propria sezione, e in quest'ultima opera la sua carica.
2. Presiede alle attività operative e al coordinamento delle strutture periferiche nel campo operativo.
3. Il Segretario Operativo tiene i contatti con gli organi della propria Sezione e con qualsiasi altra sia necessaria per armonizzare le attività operative delle strutture periferiche e indirizzarle verso gli obiettivi di cui al presente Statuto.
4. Organizza, d'intesa con il Segretario Generale, le riunioni, i convegni e seminari per promuovere il programma politico del Movimento.
5. Partecipa alle riunioni del Consiglio della Segreteria con diritto di voto sulle questioni operative.
6. Egli è nominato dal Segretario Generale della propria Sezione.

Art. 43 - Segretario della Comunicazione

1. Il Segretario della Comunicazione fa parte dello staff del Segretario Generale della propria sezione, e in quest'ultima opera la sua carica.

2. Attende a tutte le attività informative del Movimento.

3. Crea e cura il sito del Movimento, che aggiorna costantemente.

4. Crea le chat e le linee di comunicazione con tutti gli organi, i segretari e i soci ed iscritti secondo le necessità per trasmettere le comunicazioni all'interno e all'esterno del Movimento secondo quanto indicato dal Segretario Generale della propria Sezione.

5. raccoglie i contatti con la stampa e li gestisce secondo quanto indicato dal Segretario Generale.

6. Sottopone al Segretario Generale i comunicati stampa sulle maggiori vicende che interessano il Movimento.

7. Partecipa alle riunioni del Consiglio della Segreteria con diritto di voto sulle questioni che lo competono.

8. Egli è nominato dal Segretario Generale della propria Sezione.

Art. 44 – Comitato di Coordinamento Legale

1. Il Comitato di Coordinamento Legale è costituito ad ogni livello, dall'Internazionale al locale, ed è presieduto da un Coordinatore per ogni livello

2. Della Rete Legale possono far parte legali, di indiscusse qualità morali e privi di precedenti penali.

3. I legali della Rete Legale, su richiesta del Congresso/Assemblea, dell'Alto Consiglio, del Collegio dei Garanti o del Consiglio della Segreteria o d'iniziativa propria, possono procedere alla tutela in ogni sede del Movimento e dei soci del Movimento medesimo.

4. Se d'iniziativa, prima di procedere debbono chiedere l'autorizzazione all'Alto Consiglio del Movimento della propria Sezione o di quella di livello immediatamente più alto.

Art. 45 – Tesoriere

1. Il Tesoriere fa parte dello staff del Segretario Generale della propria sezione, e in quest'ultima opera la sua carica, venendo selezionato tra persone che presentino requisiti di onorabilità e professionalità.

2. Cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito e redige i bilanci in collaborazione con il Segretario Amministrativo.

3. Egli è nominato dal Segretario Generale della propria Sezione.

Art. 46 – Organizzazione giovanile

1. L'Organizzazione giovanile è aperta ai giovani dai quindici ai venticinque anni, ha un proprio statuto, conforme al presente, e propri organi, tra cui un Segretario giovanile eletto dai suoi iscritti.

2. Il Segretario giovanile fa parte del Consiglio della Segreteria Generale della propria Sezione con diritto di voto.

3. L'iscrizione di un giovane al Partito comporta l'adesione all'Organizzazione giovanile.

4. L'Organizzazione giovanile ha autonomia organizzativa e riceve un contributo annuale nei limiti del bilancio.

Art. 47 – Commissariamento

1. Il commissariamento è un organo territoriale sotto la supervisione del Collegio dei Garanti, ed è ammesso solo nei casi e con le garanzie stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento, quando siano necessari interventi per gravi violazioni dei Principi, dello Statuto o della legge o per comprovata impossibilità di funzionamento.

2. Il provvedimento è motivato, garantisce il diritto di difesa e deve essere ratificato dall'organo competente entro trenta giorni, a pena di nullità.

3. Il commissariamento dura al massimo sei mesi, al termine dei quali si indicono nuove elezioni, salvo diversa decisione motivata nei soli casi consentiti dal Regolamento.

4. L'organo interessato può ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti e, nei casi previsti, al Collegio Internazionale dei Garanti.

TITOLO IX – GARANZIA E DISCIPLINA

Art. 48 – Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è composto secondo modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Internazionale e nazionale, a seconda della Sezione interessata, garantendo indipendenza, competenza e adeguata rappresentanza.

2. L'incarico è incompatibile con gli incarichi esecutivi direttamente sottoposti al controllo del Collegio e con la candidatura nelle controversie o procedimenti nei quali sussista un conflitto di interessi.

3. Il Collegio vigila sul rispetto dello Statuto nazionale e del Codice etico, decide sui ricorsi e sulle questioni disciplinari, verifica la conformità degli statuti delle Sezioni ad esso competente e partecipa al sistema di custodia dei Principi Inviolabili

Art. 49 - Disciplina degli iscritti – sanzioni disciplinari

1. È passibile di sanzioni disciplinari l'iscritto al Movimento il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia, unità del Movimento e di garanzia dei diritti di altri iscritti, ed agisce contro i Principi Inviolabili, la Carta Fondamentale o lo Statuto.

2. Sono previste le seguenti sanzioni, che si applicano in ordine alla gravità della mancanza commessa: a) ammonimento verbale; b) biasimo scritto; c) sospensione da 1 a 6 mesi dalla qualità di iscritto e conseguente destituzione dalla carica sociale eventualmente ricoperta; d) espulsione dall'organizzazione.

3. Tali sanzioni vengono irrogate: a) per sanzionare comportamenti in contrasto con i Principi, le disposizioni normative dello Statuto e del Regolamento e dei regolamenti approvati dai diversi organi statutari, nonché con le norme di lealtà e correttezza; b) a seguito della condanna definitiva per delitti dolosi, esclusi quelli di opinione.

Art. 50 - Procedure disciplinari

1. L'attivazione della procedura disciplinare avviene sulla base di una segnalazione, scritta e motivata, da qualsiasi organismo dirigente ed esecutivo da parte di un iscritto.

2. Detta segnalazione deve essere inviata al Presidente responsabile della Sezione in cui sarebbe stata commessa la violazione, che a sua volta la presenterà al Collegio dei Garanti di cui è membro.

3. Questi ultimi, ove ritengano la segnalazione palesemente infondata, procedono con l'archiviazione del procedimento.

4. Qualora la segnalazione risulta reale, sarà avviata la procedura di sanzione disciplinare in base alla violazione commessa.

5. L'attività istruttoria su ogni segnalazione di illeciti disciplinari deve concludersi non oltre novanta giorni dal ricevimento della segnalazione e la decisione del Collegio deve essere adottata non oltre quarantacinque giorni successivi alla trasmissione della risultanza istruttoria.

6. L'eventuale decisione di prolungamento dei termini previsti può essere assunta dal Collegio stesso, con motivato provvedimento da comunicare agli interessati, entro la scadenza dei termini stessi, per non più di una volta e solo qualora non sia stata adottata la sospensione cautelare.

7. L'iscritto sottoposto ad addebito disciplinare deve, a cura del Collegio, essere immediatamente messo a conoscenza sia dei fatti che gli

vengono addebitati sia degli elementi su cui essi si fondano.

8. Il Collegio adotta le decisioni di competenza a maggioranza semplice dei componenti.

Art. 51 – Procedimento e ricorsi

1. Chi è sottoposto a procedimento è informato entro tre giorni dei fatti contestati da chi preposto dal Collegio, ha diritto di esser ascoltato e di farsi assistere.
2. Contro le sanzioni è ammesso presentare ricorso al Collegio Internazionale dei Garanti. Non sono ammessi più di due gradi di giudizio.
3. Il ricorso è presentato per iscritto entro trenta giorni dai fatti; il procedimento si conclude entro novanta giorni.
4. Nessuno può essere sanzionato per le posizioni assunte nell'esercizio dei diritti riconosciuti dallo Statuto, qualora queste non violassero i Principi Fondamentali.

Art. 52 - Sospensione cautelare

1. In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali e comunque nei casi di procedimenti restrittivi della libertà della persona, con esclusione dei reati di opinione, il Movimento può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso.

2. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

TITOLO X - PATRIMONIO, BENI E MEZZI FINANZIARI DEL MOVIMENTO

Art. 53 - Autonomia amministrativa, amministrazione e patrimonio

1. I Presidenti e i Segretari delle strutture del Movimento a livello Internazionale, Continentale, Nazionale, Regionale e Locale sono responsabili delle questioni legali ed amministrative di competenza.

2. Le strutture del Movimento nazionale e regionale sono amministrativamente e giuridicamente autonome nel rispetto delle linee deliberate dal Congresso Internazionale.

3. Tutte le strutture sono obbligatoriamente tenute a presentare i bilanci consuntivi e preventivi annuali, che devono essere trasmessi al Consiglio della Segreteria della propria Sezione e di quella immediatamente superiore entro il mese di aprile, al fine di ottenere il bilancio complessivo organizzazione.

4. Il Consiglio della Segreteria della Sezione esercita controlli amministrativi sulle strutture della propria sezione circa la regolarità di gestione e in particolare: a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi entro il mese di marzo di ogni anno come stabilito dal presente statuto; b) la corrispondenza tra entrate e uscite al fine di evitare disavanzi con indebitamenti.

5. Qualora dovessero emergere violazioni o problematiche amministrative, la Sezione immediatamente superiore prenderà i provvedimenti amministrativi necessari, ordinari e straordinari, al fine di ricondurre alla normalità la situazione.

6. I bilanci delle varie istanze del Movimento devono poter esser resi noti agli organismi di livello superiore. I bilanci si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e devono essere presentati per l'approvazione ai rispettivi Consigli di Segreteria entro il successivo 30 marzo.

7. La mancata presentazione di bilanci che devono essere inviati alla struttura superiore è sanzionata con la potenziale sospensione dei contributi di propria spettanza.

8. I rapporti finanziari tra le strutture sono improntati al principio della reciproca solidarietà.

9. Il patrimonio sociale di ogni Sezione e territorio è costituito dai beni mobili e dai beni immobili opportunamente inventariati secondo i valori di acquisto, a cura dei rispettivi Consigli di Segreteria.

10. La revoca dell'iscrizione al Movimento fa perdere ogni diritto sui beni e sul patrimonio del sodalizio medesimo.

11. Il Movimento non è responsabile delle obbligazioni assunte dalle sue strutture dipendenti.

12. Le prestazioni dei soci sono volontarie e non sono retribuite.

13. Il Movimento provvede alle spese delle missioni che essa promulga ufficialmente ai suoi membri; il Consiglio della Segreteria della sezione promulgante della missione in questione, si occuperà della coperture delle spese.

Art. 54 - Patrimonio del Movimento e mezzi finanziari

1. Il patrimonio del Movimento è costituito dai beni, dai titoli e dai valori di sua proprietà.

2. Le entrate del Movimento sono costituite da: a) quote associative annuali e versamenti volontari; b) eventuali contributi straordinari deliberati; c) convenzioni con enti nella società; d) pubblicazioni e stampa di riviste; e) contributi di pubbliche amministrazioni, enti pubblici locali, istituti di credito, enti e società private; f) sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi ed associati.

3. Il socio, che cessi per qualsiasi motivo di far parte del Movimento, perde ogni diritto al patrimonio sociale.

4. Sono vietati i finanziamenti anonimi, quelli provenienti da società segrete, da organizzazioni con finalità illecite, da persone giuridiche a scopo di lucro oltre la soglia fissata dal Regolamento finanziario, o in conflitto di interessi con gli obiettivi del Movimento.

Art. 55 - Obbligazioni e distribuzioni di utili

1. Il Movimento non risponde di obbligazioni o di situazioni debitorie instaurate dai singoli, ancorché componenti di organismi collegiali. Le obbligazioni arbitrariamente assunte ricadono su chi le ha prodotte.

2. Il Movimento non risponde delle obbligazioni contratte dalle strutture periferiche, che rispondono in proprio per le obbligazioni assunte, compreso il conferimento di incarichi legali e di qualsiasi altra natura.

3. Le cariche, gli incarichi, le funzioni svolte all'interno del Movimento, hanno carattere di volontarietà e sono totalmente prestate a titolo gratuito, salvo rimborsi spese per attività autorizzate dalle rispettive segreterie.

4. È vietata, in ogni modo, e anche in forma indiretta, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve di capitali, durante la vita del Movimento, salvo che la distribuzione o destinazione non avvenga a norma di legge.

TITOLO XI – ULTIME INDICAZIONI

Art. 56 – Forma giuridica e registrazione

1. Il Partito opera con metodo democratico

2. Il Partito chiede l'iscrizione nel Registro nazionale dei partiti politici e adotta il presente statuto in forma di atto pubblico, con le modifiche eventualmente richieste dalla Commissione di garanzia.

3. Il Partito compete per le elezioni politiche Nazionali ed Europee (e in qualsiasi altra secondo la sezione interessata).

Art. 57 – Rapporto con la Carta Fondamentale

1. Il presente Statuto attua la Carta Fondamentale. In caso di contrasto prevale la Carta Fondamentale del Movimento.
2. Le norme della "Carta Fondamentale del Movimento Agente di Cambiamento" e di questo Statuto e, che riproducono la struttura, gli organi, la visione e i valori del Movimento costituiscono il modello da seguire per gli statuti delle altre sezioni nazionali.

Art. 58 – Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dall'Alto Consiglio della Sezione interessata o dal 20% degli iscritti.
2. Le modifiche della parte terza vengono approvate dal Congresso della sezione interessata con la maggioranza dei due terzi e con l'approvazione del Collegio Internazionale dei Garanti. Tale decisione vincola solo la Sezione che ha preso il provvedimento.
3. Le modifiche della Parte seconda sono approvate dai due terzi del Congresso Internazionale, con l'approvazione del Collegio Internazionale dei Garanti e vincolano tutte le sezioni.
4. Qualora vi fosse una mancanza non indifferente nel regolamento, le Sezioni Nazionali possono disciplinare la lacuna secondo la Costituzione Nazionale e i Principi Inviolabili secondo lo Statuto in sé.

Art. 59 – Rinvio

1. Per quanto non previsto si applicano la Costituzione, in particolare l'articolo 49, il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le norme del codice civile sulle associazioni e le altre leggi vigenti.

Art. 60 – Norma finale

1. Le prime cariche del: a) Segretario Generale; b) Segretario Amministrativo; c)Segretario Operativo; d) Segretario della Comunicazione; e)Segretario Organizzativo, sono decise dall'Assemblea Costituente composta dai fondatori e riportati nel documento della Carta Costituente/Costituzione del Movimento. Questi, nel loro insieme, compongono la Segreteria Generale Costituente, che funziona come comitato organizzativo per operare in tutte le sezioni del Movimento: Internazionale, Continentale (Europa), Nazionale (Italia), regionale e locale, allo scopo di realizzare la struttura definita in questo Statuto, nonché far crescere e diffondere il Movimento e definirne il programma.

2. A questi si aggiungono anche:
- il Presidente, che prenderà immediato incarico del Presidente Fondatore;
- i Consiglieri, che esercita un ruolo di consulenza e consiglio all'interno del Movimento

3. Lo Statuto è da considerarsi vincolante dalla data della sua registrazione.